

QUESITO N. 3

Riguardo alla categoria prevalente avrei bisogno di un chiarimento in riferimento alla frase posta nella prima pagina del Bando di gara nel paragrafo riguardante la categoria prevalente: la frase in questione é la seguente:

Ai soli fini del subappalto si precisa che in tale categoria è ricompresa la seguente lavorazione non scorporabile ai fini della qualificazione: OS11 “*APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI* “ Euro 39.804,64.

vorrei sapere esattamente cosa significa tale frase: se la categoria OS11 é obbligatoria e in che modo incide nella percentuale subappaltabile della categoria OG3.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

La lavorazione rapportabile alla categoria OS11”*APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI*” , essendo inferiore al 10% dell’importo a base di gara e a euro 150.000,00, ai sensi dell’ art. 108, comma 2 e 3, DPR 207/2010, e così come indicato nel bando di gara, non è una categoria scorporabile, ma una lavorazione all’interno della Categoria Prevalente.

Pertanto, non solo non è obbligatoria, ma non è possibile qualificarsi con l’attestazione Soa per la categoria OS11; essendo detta lavorazione ricompresa nella categoria prevalente per la quale è richiesta la categoria OG3.

La specifica inserita nel bando di gara a fianco della Categoria Prevalente “*Ai soli fini del subappalto si precisa che in tale categoria è ricompresa la seguente lavorazione non scorporabile ai fini della qualificazione*” deve essere intesa nel seguente modo:

- La lavorazione rapportabile alla categoria OS11, di importo pari a euro Euro 39.804,64, è subappaltabile per l’intero importo;
- Il subappalto della suddetta lavorazione non incide sulla percentuale subappaltabile della categoria OG3, che rimane pertanto pari al 30% dell’intero importo della medesima.